



COMUNE DI TORNACO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59

OGGETTO: Scioglimento consensuale della Convenzione di segreteria con i Comuni di Vespolate e Nibbiola ed approvazione della nuova Convenzione con il Comune di Trecate

L'anno **Duemiladieci**, addì **30** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **21,00** presso la Sala Consiliare di Via Marconi 2, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta pubblica di 1^a convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Cognome e nome		Pres.	Ass.
1. Sarino Gaudenzio	Sindaco	X	
2. Caldarelli Giovanni	Consigliere	X	
3. Caleffi Roberto	Consigliere	X	
4. Grassullo Stefania	Consigliere	X	
5. Gadani Francesco	Consigliere	X	
6. Saino Santino	Consigliere	X	
7. Cucchetti Chiara	Consigliere	X	
8. Gastaldi Glauco	Consigliere	X	
9. Caccia Federico	Consigliere	X	
10. Cremona Giuseppe	Consigliere	X	
11. Mazzino Evandro	Consigliere	X	
12. Dellavesa Renato	Consigliere	X	
13. Gerbino Pierantonio	Consigliere	X	
Totale		13	

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dott. Francesco Lella, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Gaudenzio Sarino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 30 del T.U.E.L. n. 267/2000 consente ai Comuni la stipulazione di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati,

Sentito il Sindaco, il quale introduce il punto descrivendo le ragioni che costringono i Comuni a procedere consensualmente allo scioglimento della Convenzione di Segreteria, evidenziando che la sede è stata bandita per due volte senza risultato, segnalando la grave carenza di Segretari comunali, rilevando l'opportunità che ognuno degli Enti possa, nell'emergenza, organizzarsi nel modo ritenuto opportuno e, infine, rendendo nota la possibilità che il Comune di Tornaco ha ottenuto, di stipulare una nuova Convenzione di Segreteria con il Comune di Trecate, già provvisto di Segretario titolare;

Sentito l'intervento del Consigliere Cremona, il quale dichiara che il Gruppo consiliare di minoranza, nella forma, avrebbe ritenuto più opportune due distinte votazioni sullo scioglimento della precedente Convenzione e sulla stipulazione della nuova mentre, nel merito, pur considerato che sarebbe decisamente più opportuno riuscire a costituire una Segreteria convenzionata con Comuni limitrofi o, almeno, vicini, per concreti motivi di qualità del lavoro, nella consapevolezza della difficoltà della situazione, non può che prendere atto delle necessità, esprimerà voto favorevole;

Dato atto che la spesa relativa al Servizio di segreteria verrà ripartita per la quota del 75% a carico del Comune di Trecate, Capo convenzione, e per la quota del 25% a carico del Comune di Tornaco,

Accertato che lo schema di convenzione contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ricorrono le condizioni di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 749/1972 e s.m.i.

Vista la proposta del Sindaco di procedere in forma associata all'esercizio delle funzioni di Segreteria comunale con il Comune di Trecate,

Dopo ampia ed approfondita discussione,

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale, in qualità di responsabile del servizio per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000,

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267,

all'esito della votazione, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti:

Favorevoli: 13

Contrari: ==

Astenuti: ==

DELIBERA

Di stipulare con il Comune di Trecate apposita Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria comunale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, per le ragioni espresse in premessa,

Di approvare a tal fine lo schema di convenzione che consta di n. 9 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale,

Di dare atto che tale convenzione decorrerà dalla sottoscrizione della stessa.

Di dichiarare, con separata votazione all'unanimità, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il responsabile del servizio
F.to Francesco Lella

Il responsabile servizio finanziario
F.to Liviana Righetti

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Gaudenzio Sarino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Lella

Relazione di pubblicazione e dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune, nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 18/12/2010

Trascorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra riportata, la medesima è definitivamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Lella

=====
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tornaco 30/11/2010

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Lella

Allegato A) delibera C.C. n. 59 del 30/11/2010

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
TRECATE (NO) E TORNACO (NO)
PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE**

L'anno Duemiladieci, il giorno del mese di, presso la sede del Comune di Trecate, tra:

- il Comune di Trecate , c.f. 80005270030, con sede in Trecate (NO), Piazza Cavour 24, di classe II , legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* ,

- il Comune di Tornaco, c.f. 80001410036, con sede in Tornaco (NO), Via Marconi 2, di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Gaudenzio Sarino,

premessi che:

- con **deliberazione del Commissario Straordinario** n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Trecate ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario comunale a partire dall' **1.1.2011**, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, d.P.R. n. 465/1997, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto,

- con d.C.C. n. 59 del 30/11/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Tornaco ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario comunale a partire dall' **1.1.2011**, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, D.P.R. n. 465/1997, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto,

si conviene e stipula quanto nel seguito, con effetto immediato dalla sottoscrizione delle parti.

Art. 1 – Oggetto e finalità

I Comuni di Trecate e Tornaco stipulano la presente Convenzione, avente ad oggetto la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario comunale, prevedendo che un unico Segretario comunale svolga le proprie funzioni in tutti gli Enti, con la finalità di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa, pur garantendo comunque la piena funzionalità dell'Ufficio.

Art. 2 – Comune capo Convenzione

Il Comune di Trecate assume la veste di Comune capo Convenzione.

Spetta al Comune capo Convenzione l'espletamento di tutti gli atti amministrativi relativi al rapporto funzionale con il Segretario comunale, ivi comprese la nomina e revoca del Segretario comunale da parte del Sindaco.

La nomina e la revoca dovranno essere precedute dall'acquisizione del parere scritto del Sindaco di Tornaco, da trasmettere entro dieci giorni dalla richiesta; in assenza di tale parere nei termini suddetti, il Sindaco del Comune capo Convenzione potrà procedere senza ulteriori formalità.

Qualora la revoca debba essere adottata per violazione dei doveri d'ufficio concretizzatasi presso Comune diverso dal capo Convenzione, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, D.P.R. n. 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono adottati dal Comune in cui è stata commessa la violazione stessa; la deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro trenta giorni, al Sindaco del Comune capo Convenzione, affinché adotti il provvedimento finale di revoca o di diniego.

Fermo restando che la gestione dell'Albo dei Segretari spetta al Ministro dell'Interno, salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

Art. 3 – Durata e scioglimento

La presente convenzione é da intendersi valida fino alla data del **31.12.2014**.

Non è previsto il tacito rinnovo, tuttavia nei trenta giorni precedenti il termine naturale, la Convenzione potrà essere prorogata, con semplice deliberazione in tal senso da parte dei Consigli comunali degli Enti interessati, fino al **31.12.2019**.

La Convenzione potrà, altresì, essere sciolta anticipatamente per una delle seguenti cause:

- 1) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutti i Comuni convenzionati;
- 2) recesso unilaterale di un Comune diverso dal Comune capo Convenzione, al fine di consentire al Sindaco l'esercizio della facoltà di nomina del Segretario comunale in caso di elezioni amministrative, in applicazione del d.P.R. n. 465/97, da adottare con atto deliberativo consiliare e con preavviso di almeno trenta giorni;

3) recesso unilaterale del Comune diverso dal Comune capo Convenzione, in caso di nomina o revoca effettuata dal Sindaco del Comune capo Convenzione in contrasto con parere negativo espresso dal Sindaco del Comune recedente, da adottare con atto deliberativo consiliare e con preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 4 – Gestione dell'Ufficio

Le prestazioni lavorative del Segretario comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune, per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti.

Il calendario sarà stabilito in accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio; ai sensi dell'art. 19 del vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali, in ogni caso, i tempi di lavoro saranno correlati in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della Convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità o titolare di diversa sede, incaricato dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, eventualmente previa indicazione da parte del Sindaco del Comune capo Convenzione, salva la possibilità per il Sindaco del Comune capo Convenzione di nominare il supplente tra i dirigenti ovvero tra le figure apicali in servizio nei Comuni convenzionati, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 98, d.lgs. n. 267/2000.

Ove ritenuto necessario od opportuno, ciascuno dei Sindaci dei Comuni convenzionati può richiedere, con preavviso di almeno dieci giorni, un incontro con l'altro Sindaco e con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente Convenzione.

Art. 5 – Rapporti finanziari ed economici

Il Comune capo Convenzione provvede all'erogazione dell'intero trattamento economico fondamentale del Segretario Comunale, così come determinato dagli artt. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, nonché al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato, nonché alla erogazione del rimborso spese per gli spostamenti tra i Comuni convenzionati, per i quali si autorizza l'uso del mezzo proprio, calcolato in base alla distanza chilometrica dal Comune capo

Convenzione ed alle tariffe di rimborso chilometrico pubblicate dall'ACI, dietro presentazione di nota analitica **mensile** a cura del Segretario stesso.

La riscossione da parte del Comune capo Convenzione delle quote di spesa poste a carico dell'altro Comune avviene **trimestralmente**, su presentazione di apposita nota da parte dell'Ufficio finanziario, secondo le seguenti percentuali:

- a) 75 % (SETTANTACINQUE per cento) a carico del Comune di Trecate;
- b) 25 % (VENTICINQUE per cento) a carico del Comune di Tornaco.

La quota di spettanza deve essere liquidata al Comune capo Convenzione entro i trenta giorni successivi; sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Gli eventuali compensi aggiuntivi per l'espletamento delle funzioni di Direttore generale dei Comuni interessati, nonché le retribuzioni, i compensi e le maggiorazioni per funzioni aggiuntive conferite dai Sindaci a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale, sono ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico.

I diritti di segreteria per l'attività di rogito, da erogarsi nel rispetto delle vigenti norme di legge e contrattuali, sono ad esclusivo carico del Comune nel cui interesse è stata svolta l'attività.

Le missioni svolte nell'interesse di un solo Comune sono a carico dell'Ente interessato.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al Segretario incaricato spetta un compenso in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, ai sensi del C.C.I.R. del 26 Giugno 2009; detto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, sono ripartiti tra i Comuni in base alle percentuali indicate al comma 2 del presente articolo.

Art. 6 – Classe della Convenzione

La presente Convenzione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, è classificata in classe II (popolazione compresa tra 10.000 e i 65.000 abitanti). **(Trecate n. 20.157 abitanti - Tornaco n. 866 abitanti calcolati al 31.10.2010)**

Art. 7 – Norme finali

Per quanto non previsto nella presente Convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge e del CCNL dei Segretari comunali e provinciali, le deliberazioni dell' Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed i Regolamenti e Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei Consigli comunali di tutti gli Enti stipulanti, viene inviata, in copia integrale e conforme, all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Piemonte.

Letto, confermato e sottoscritto

per il Comune di Trecate, il Commissario Straordinario Giovanna Vilasi _____

per il Comune di Tornaco, il Sindaco Gaudenzio Sarino _____